

CONVEGNO DI STUDI SU:
LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI
CASSAZIONE DEL 2018

CASTELFIORENTINO 14 GENNAIO 2019

STUDIO LEGALE

Giuristi & Avvocati®

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

CONVEGNO DI STUDI

LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL 2018

LA FUNZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE IN GENERALE

CONVEGNO DI STUDI

LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL 2018 LA FUNZIONE DELLA CASSAZIONE IN GENERALE

- **La Corte di Cassazione**, nella giurisdizione nazionale, ha una **funzione particolare** prevista dall'ordinamento giudiziario.
- **L'art. 65 R.D. 30.1.1941 n. 12 - Ordinamento Giudiziario recita:**
La corte suprema di cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuzioni, ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge. La corte suprema di cassazione ha sede in Roma ed ha giurisdizione su tutto il territorio del regno, dell'impero e su ogni altro territorio soggetto alla sovranità dello Stato.
- Dalla norma risulta che tra le funzioni previste dalla legge per la Corte di Cassazione figurano: **l'esatta osservanza, l'uniforme interpretazione della legge e l'unità del diritto oggettivo nazionale**

CONVEGNO DI STUDI

LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL 2018 LA FUNZIONE DELLA CASSAZIONE IN GENERALE

- Le decisioni della Corte di Cassazione perseguono prima di tutto lo scopo della cd. “**nomofilachia**” e cioè di **assicurano l'uniforme interpretazione del diritto sull'intero territorio nazionale.**
- La Corte di Cassazione è composta da **più sezioni semplici** che si dividono il contenzioso a seconda degli oggetti delle controversie e che decidono le cause applicando i principi di diritto elaborati.
- Qualora insorgano contrasti nell'applicazione dei principi di diritto, cioè qualora stessi casi siano risolti con applicazione di diversi principi di diritto, intervengono **le Sezioni Unite le cui funzioni sono previste dall'art. 374 cpc** e che, tra l'altro, sono:
 - **risolvere contrasti tra le sezioni, o tra collegi diversi della stessa sezione**, che hanno deciso casi simili o uguali in modo difforme assicurando alla funzione nomofilattica unità interpretativa;
 - **risolvere casi ritenuti di massima e di particolare importanza.**

CONVEGNO DI STUDI

LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL 2018 LA FUNZIONE DELLA CASSAZIONE IN GENERALE

- **Il principio di diritto** che viene **emesso dalle Sezioni Unite** quindi o **risolve contrasti giurisprudenziali** insorti sull'interpretazione della legge o **decide casi ritenuti di massima importanza**.
- I principi di diritto elaborati dalla Corte di Cassazione sono previsti dall'art. 384/1 cpc proprio per esercitare la nomofilachia.
- **A parte il caso del giudice del rinvio ex art. 384/2 cpc, i principi di diritto non sono vincolanti** per i giudici di merito che possono discostarsi da essi e decidere la controversia interpretando la legge in modo difforme, motivando le ragioni del loro dissenso.
- Comunque, **i principi di diritto**, e specialmente quelli emanati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, **costituiscono importanti precedenti** che vengono pubblicati e utilizzati dalle parti per impostare le proprie difese, dai giudici per deciderle e dalla stessa Corte di Cassazione per dare loro continuità.

STUDIO LEGALE

Giuristi & Avvocati®

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

CONVEGNO DI STUDI

LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL 2018

**LE PRINCIPALI
SENTENZE DELLE
SEZIONI UNITE CIVILI
DEL 2018**

CONVEGNO DI STUDI

LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL 2018

LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2018 METODOLOGIA DI PRESENTAZIONE DELLE SENTENZE

- **Le sentenze delle Sezioni Unite civili commentate riguardano questioni sia sostanziali che processuali di particolare importanza risolte nell'anno in corso con i conseguenti principi di diritto.**
- **Per ogni sentenza delle SU commentata vengono individuati:**
 - **i riferimenti delle sentenze commentate;**
 - **le norme interessate dalla sentenza;**
 - **la questione o le questioni controverse rimesse alle SU civili;**
 - **i vari orientamenti contrapposti tra di loro;**
 - **la scelta delle SU di seguire uno dei vari orientamenti;**
 - **le ragioni in base alle quali la scelta è stata fatta dalle SU;**
 - **la massima o le massime con i principi di diritto affermati.**
- **Per le ogni sentenza vengono fornite introduzioni e premesse ai problemi di diritto affrontati nelle sentenze dalle SU civili.**

CONVEGNO DI STUDI

LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL 2018

LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2018

- 1) **Cass. Sez. Un. 23.2.2018 n. 4485 – Modello processuale per riscossione onorari**
- 2) **Cass. Sez. Un. 21.6.2018 n. 16415 – Correzione della sentenza che non liquidi spese**
- 3) **Cass. Sez. Un. 4.7.2018 n. 17533 – Notifica di ufficiale giudiziario incompetente**
- 4) **Cass. Sez. Un. 11.7.2018 n. 18827 – Assegno di mantenimento**
- 5) **Cass. Sez. Un. 23.11.2018 n. 30416 – Azione revocatoria contro il fallimento**

STUDIO LEGALE
Giuristi & Avvocati®

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
CONVEGNO DI STUDI

LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL 2018
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2018
SENTENZA DEL 23.2.2018 n. 4485

**QUALE E' IL RITO APPLICABILE AL
PROCEDIMENTO PER LA RISCOSSIONE DEI
COMPENSI DEGLI AVVOCATI**

**OLTRE AL RICORSO PER DECRETO
INGIUNTIVO SI DEVE SEGUIRE IL
PROCEDIMENTO SOMMARIO**

LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL 2018
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2018
Sentenza del 23.2.2018 n. 4485 – Come riscuotere gli onorari

NORME DI RIFERIMENTO:

- **Art. 633 cpc: Procedimento di ingiunzione - ammissibilità**
- **Art. 634 cpc: Parcella delle spese e prestazioni**
- **Art. 702 bis cpc: Procedimento sommario di cognizione - domanda**
- **Art. 28 Legge 13.6.1942 n. 794: Istanza di liquidazione degli onorari**
- **Art. 14 Dlgs. 1.9.2011 n. 150: Controversie in materia di onorari**

LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL 2018
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2018

Sentenza del 23.2.2018 n. 4485 – Come riscuotere gli onorari

PREMESSA

- **Il 21.4.1942 entrarono contemporaneamente in vigore il codice di procedura civile (promulgato il 28.10.1940) sia la Legge 13.6.1942 n. 794, (con efficacia retroattiva), che disciplinava la liquidazione degli onorari di avvocato per le prestazioni giudiziali civili.**
- **Il testo dell'art. 28 recitava: "Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, deve, se non intende seguire la procedura di cui all'art. 633 cpc, proporre ricorso al capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo".**
- **Il testo ora recita: "Per la liquidazione di spese, onorari e diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento ex art. 633 cpc, procede ex art. 14 Dlgs. 150/2011".**

LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL 2018
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2018

Sentenza del 23.2.2018 n. 4485 – Come riscuotere gli onorari

PREMESSA

- Vista la contemporanea entrata in vigore delle norme processuali **non è possibile ritenere la Legge 794/1942 come prevalente rispetto al cpc in quanto legge speciale posteriore** per il principio secondo cui "*lex posterior specialis derogat legi priori generali*"
- Poiché i testi iniziale e attuale sono identici, **è sorto il problema interpretativo se l'avvocato**, per riscuotere i compensi maturati in sede giudiziale civile, **che non voglia chiedere l'ingiunzione con il parere di congruità del COA sulla sua parcella (oggi ex art. 29/1 lett. l) Legge 31.12.2012 n. 247), debba usare il rito sommario ex art. 14 Dlgs. 150/2011 per la liquidazione ex art. 28 L. 794/1942 o se possa anche usare il procedimento ordinario di cognizione.**
- Con l'ulteriore problema se, **in caso di contestazione del cliente dell'an debeatur, si applichi ugualmente il rito sommario.**

LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL 2018
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2018

Sentenza del 23.2.2018 n. 4485 – Come riscuotere gli onorari

QUESTIONI CONTROVERSE:

NELLE CONTROVERSIE TRA AVVOCATO E CLIENTE PER IL PAGAMENTO DEL PROPRIO COMPENSO, SE L'AVVOCATO, NON CHIEDE L'EMISSIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO, DEVE SEGUIRE IL RITO PREVISTO DALL'ART. 14 DEL DLGS. 150/2011 O PUO' USARE ANCHE IL GIUDIZIO DI COGNIZIONE?

IL PROCEDIMENTO EX ART. 14 DEL DLGS. 150/2011 SI APPLICA SOLO PER DETERMINARE IL QUANTUM O ANCHE IN CASO DI CONTESTAZIONE DELL'AN

IN CASO DI RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO COME SI PROPONE IL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE?

LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL 2018
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2018

Sentenza del 23.2.2018 n. 4485 – Come riscuotere gli onorari

ORIENTAMENTI CONTRAPPOSTI

PRIMO ORIENTAMENTO

Le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell'avvocato nei confronti del proprio cliente previste dalla L. n. 794 del 1942, art. 28, - come risultante all'esito delle modifiche apportate dal DLgs. n. 150 del 2011, art. 34, e dell'abrogazione della medesima L. n. 794 del 1942, artt. 29 e 30, - devono essere trattate con la procedura prevista dal suddetto D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, anche nell'ipotesi in cui la domanda riguardi l'"an" della pretesa, senza possibilità per il giudice adito di trasformare il rito sommario in rito ordinario o di dichiarare l'inammissibilità della domanda.

(Cass. Sez. VI, 29.2.2016 n. 4002)

LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL 2018
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2018

Sentenza del 23.2.2018 n. 4485 – Come riscuotere gli onorari

ORIENTAMENTI CONTRAPPOSTI

SECONDO ORIENTAMENTO

Il Dlgs. n. 150 del 2011, art. 14, ha inciso solo sul rito. Più esattamente devesi opinare nel senso che alla procedura di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 28 (...), ora assoggettata al rito sommario di cognizione (...), potrà farsi ricorso allorché si controverta unicamente in ordine al quantum del compenso spettante al professionista e non già allorché si controverta anche in ordine all'an della pretesa.

(Cass. Sez. VI, 24.6.2016 n. 13175).

LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL 2018
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2018

Sentenza del 23.2.2018 n. 4485 – Come riscuotere gli onorari

LA DECISIONE DELLE SEZIONI UNITE

- Le Sezioni Unite **aderiscono al primo orientamento** perché:
- L'art. **14 Dlgs. 150/2011 recita:** "*Le controversie previste dall'art. 28 L. 794/1942 e l'opposizione ex art. 645 cpc contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo*". **Si è omesso pertanto ogni riferimento alla mera "liquidazione"**.
- Il Legislatore allora ha indicato **la proposizione di una normale domanda monitoria evidenziante una pretesa creditoria sic et simpliciter** e non di una domanda monitoria solo "liquidatoria".
- Pertanto **si segue il rito sommario anche in caso di richiesta di pagamento del corrispettivo con la contestazione da parte del cliente o del rapporto o comunque dell'an debeat.**

LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL 2018
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2018

Sentenza del 23.2.2018 n. 4485 – Come riscuotere gli onorari

LA DECISIONE DELLE SEZIONI UNITE

- Le SU affermano che **la conclusione è coerente con la finalità del Dlgs. 150/2011**, poiché **la scelta di applicare il rito sommario alla richiesta di pagamento del dovuto per prestazioni giudiziali civili rispetta l'esigenza di semplificazione**, visto che il rapporto di prestazione d'opera, essendo relativo a prestazioni giudiziali e, dunque, di cui, per così dire, vi è traccia ed evidenza, si presta ad accertamenti rispetto ai quali il rito sommario è adeguato.
- L'atteggiamento difensivo del **cliente, sia che contesti il rapporto di clientela sia che contesti comunque l'an debeat** e non solo il **quantum, se non c'è l'ampliamento dell'oggetto del giudizio con l'introduzione di una domanda, non determina alcuna incidenza sulla possibilità che il processo si svolga e si chiuda con il rito sommario e non determina l'inammissibilità del procedimento.**

LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL 2018
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2018

Sentenza del 23.2.2018 n. 4485 – Come riscuotere gli onorari

LA DECISIONE DELLE SEZIONI UNITE

- **Se il cliente propone domanda riconvenzionale che rientri nella competenza del giudice adito, si applica l'art. 702 ter/4 cpc e quindi, se il giudice riterrà che questa non sia sommariamente istruibile, separerà le due cause, con eventuale applicazione della sospensione di quella iniziale di pagamento ex art. 295 cpc.**
- **Se la riconvenzionale esorbita la competenza del giudice adito, l'intera causa andrà al giudice competente a meno che non sia un'opposizione a ingiunzione e in questo caso vanno separate.**
- **In Corte d'Appello non si può trattare la riconvenzionale e quindi le cause vanno sempre separate, la riconvenzionale attribuita al giudice competente e quella di pagamento sospesa ex art. 295 cpc.**
- **L'art. 14 Dlgs. 150/2011 non si applica alla causa di accertamento negativo che il cliente promuova contro la pretesa dell'avvocato.**

LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL 2018
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2018

Sentenza del 23.2.2018 n. 4485 – Come riscuotere gli onorari

LA MASSIMA

La domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato è esperibile sia con ricorso ex art. 14 Dlgs 150/2011 sia con procedimento monitorio indipendentemente dal tipo di contestazioni proponibili o proposte da parte convenuta e segue il rito sommario di cui agli art. 702-bis e segg cpc , con esclusione di applicabilità del rito ordinario, salve specifiche ipotesi dipendenti dalle domande avanzate da parte opponente.

Se la domanda sia proposta con ricorso per decreto ingiuntivo la successiva eventuale opposizione deve essere proposta ai sensi dell'art. 702 bis segg. cpc, integrato dalla sopraindicata disciplina speciale e con applicazione degli artt. 648,649,653 e 654 cpc.

STUDIO LEGALE
Giuristi & Avvocati®

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
CONVEGNO DI STUDI

LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL 2018
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2018
SENTENZA DEL 21.6.2018 n. 16415

**SE E COME SI POSSA UTILIZZARE LA
PROCEDURA DI CORREZIONE DEGLI ERRORI
MATERIALI PER LA SENTENZA CHE OMETTA
DI LIQUIDARE LE SPESE**

**LA CORREZIONE DELLA SENTENZA PUO'
SANARE LE OMISSIONI DEL DISPOSITIVO
DELLA SENTENZA**

LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL 2018

LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2018

Sentenza del 26.6.2018 n. 16415 – Correzione omissione spese

NORME DI RIFERIMENTO:

- **Art. 91 cpc: Condanna alle spese**
- **Art. 287 cpc: Casi di correzione**
- **Art. 288 cpc: Procedimento di correzione**

LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL 2018

LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2018

Sentenza del 26.6.2018 n. 16415 – Correzione omissione spese

PREMESSA

- Il giudice, al termine del giudizio, **deve decidere sulle spese legali del giudizio e condannare ex art. 91 cpc la parte soccombente al loro pagamento liquidandole secondo il DM 10.3.2014 n. 55.**
- Il giudice liquida il compenso alla parte riconoscendo un importo per ogni fase del giudizio, **tenendo conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al DM 55/2014**, che possono essere aumentati o diminuiti in base ai parametri generali indicati dallo stesso.
- E' dubbio se la procedura di liquidazione delle spese processuali **richiede al giudice una mera operazione tecnico-esecutiva**, un mero calcolo aritmetico da svolgersi sulla base di presupposti e parametri oggettivi, **o se invece, sia una espressione della potestas iudicandi del giudice** statuendo, in fondo, su un diritto soggettivo.

LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL 2018
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2018
Sentenza del 26.6.2018 n. 16415 – Correzione omissione spese

QUESTIONE CONTROVERSA:

QUALORA IL GUDICE NELLA PARTE MOTIVA DELLA SENTENZA ABBIA DICHIARATO DI VOLER PORRE A CARICO DELLA PARTE SOCCOMBENTE LE SPESE MA OMETTA POI DI LIQUIDARLE NEL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA STESSA, PUO' LA PARTE VITTORIOSA, PER OTTENERNE LA LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE, RICORRERE AL PROCEDIMENTO PER LA CORREZIONE DEGLI ERRORI MATERIALI?

LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL 2018

LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2018

Sentenza del 26.6.2018 n. 16415 – Correzione omissione spese

**ORIENTAMENTI CONTRAPPOSTI
PRIMO ORIENTAMENTO**

La procedura di correzione di errore materiale è esperibile per rimediare all'omessa liquidazione delle spese processuali nel dispositivo della sentenza, qualora l'omissione non evidenzia un contrasto tra motivazione e dispositivo, ma solo una dimenticanza dell'estensore.

(Cass. Sez. II, 24.7.2014 n.16959; Cass. Sez. VI, 27.7.2016 n.15650)

LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL 2018
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2018
Sentenza del 26.6.2018 n. 16415 – Correzione omissione spese

ORIENTAMENTI CONTRAPPOSTI
SECONDO ORIENTAMENTO

La sentenza che contenga una corretta statuizione sulle spese nella parte motiva, conforme al principio della soccombenza, ma non contenga poi alcuna liquidazione di esse nel dispositivo, non è emendabile con la procedura di correzione dell'errore materiale, in quanto, ai fini della concreta determinazione e quantificazione delle spese, si rende necessaria la pronuncia del giudice.

(Cass. Sez. III, 29.7.2014 n. 17221)

LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL 2018

LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2018

Sentenza del 26.6.2018 n. 16415 – Correzione omissione spese

- **Le Sezioni Unite aderiscono al primo orientamento. Perché:**
- **Le SU 16037/2010 hanno ritenuto che l'errore materiale consiste in un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione nel provvedimento, purché questo sia evincibile dal confronto fra la parte inficiata dall'errore e le considerazioni contenute nella motivazione, per cui può dedursi che tale errore è dovuto ad una svista o a una disattenzione.**
- **Quindi le SU, nella sentenza sopra indicata, hanno ritenuto che sia da considerare errore materiale qualsiasi errore anche non omissivo che derivi dalla necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato, oppure una statuizione obbligatoria di carattere accessorio anche se a contenuto discrezionale.**

LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL 2018

LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2018

Sentenza del 26.6.2018 n. 16415 – Correzione omissione spese

- **La liquidazione delle spese processuali ha natura accessoria nell'economia della decisione, non incidendo sul contenuto sostanziale della stessa, in quanto totalmente estranea al merito del giudizio ed alla pronunzia principale, se non per il rilievo della soccombenza. Essa è necessaria ed obbligatoria, in quanto prevista dall'art. 91 cpc il quale statuisce che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese in favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare; tanto che la condanna al pagamento delle spese processuali deve essere emessa d'ufficio dal giudice, anche in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa.**
- **Va precisato che la parte motiva della sentenza deve contenere la statuizione che pone le spese a carico del soccombente.**

LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL 2018
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2018
Sentenza del 26.6.2018 n. 16415 – Correzione omissione spese

LA MASSIMA

A fronte della mancata liquidazione delle spese nel dispositivo della sentenza, anche emessa ex art. 429 cpc, nel caso di rito del lavoro, sebbene in parte motiva il giudice abbia espresso la propria volontà di porle a carico della parte soccombente, la parte interessata deve fare ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e ss. cpc per ottenerne la quantificazione.

STUDIO LEGALE
Giuristi & Avvocati®

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
CONVEGNO DI STUDI

LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL 2018
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2018
SENTENZA DEL 4.7.2018 n. 17533

**LA NOTIFICA ESEGUITA DALL'UFFICIALE
GIUDIZIARIO INCOMPETENTE PER
TERRITORIO**

**L'UFFICIALE GIUDIZIARIO EXTRA
DISTRETTO CHE NOTIFICA UN ATTO
PROCESSUALE**

LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL 2018

LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2018

Sentenza del 4.7.2018 n. 17533–Ufficiale giudiziario incompetente

NORME DI RIFERIMENTO:

- **Art. 106 DPR 15.12.1959 n. 1229**
- **Art. 107 DPR 15.12.1959 n. 1229**
- **Art. 156 cpc: Rilevanza della nullità**
- **Art. 160 cpc: Nullità della notificazione**

LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL 2018
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2018

Sentenza del 4.7.2018 n. 17533–Ufficiale giudiziario incompetente

PREMESSA

- **L'ufficiale giudiziario ha sede in cui si trova l'ufficio a cui è addetto ed esegue le notificazioni di atti processuali di qualsiasi ufficio giudiziario a mani nel comune in cui ha sede e per posta negli altri comuni di sua competenza a meno che la parte istante non richieda la notifica a mani, con richiesta in calce o a margine.**
- **L'ufficiale giudiziario può inoltre eseguire per posta, senza limitazioni territoriali, la notifica anche al di fuori dei comuni di competenza dell'ufficio a cui è addetto degli atti processuali dello ufficio, del verbale ex art. 492 bis cpc e degli atti stragiudiziali.**
- **La legge non prevede che l'ufficiale giudiziario possa notificare atti processuali di uffici diversi a cui è addetto con destinatari che si trovino al di fuori dei comuni compresi nella sua competenza.**

LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL 2018
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2018
Sentenza del 4.7.2018 n. 17533–Ufficiale giudiziario incompetente

QUESTIONE CONTROVERSA:

QUALORA L'UFFICIALE GIUDIZIARIO ESEGUA LA NOTIFICA DI UN ATTO PROCESSUALE DI UN UFFICIO DIVERSO DA QUELLO A CUI E' ADDETTO A UN DESTINATARIO CHE SIA AL DI FUORI DEI COMUNI DI SUA COMPETENZA, QUESTA NOTIFICA E' NULLA?

OPPURE LA NOTIFICA E' SOLTANTO IRREGOLARE?

STUDIO LEGALE

Giuristi & Avvocati®

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

CONVEGNO DI STUDI

LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL 2018

LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2018

Sentenza del 4.7.2018 n. 17533–Ufficiale giudiziario incompetente

**ORIENTAMENTI CONTRAPPOSTI
PRIMO ORIENTAMENTO**

In tema di notificazioni, l'incompetenza per territorio dell'ufficiale giudiziario procedente costituisce motivo di nullità (e non di inesistenza) dell'atto, con conseguente ammissibilità della sanatoria di detta nullità, la quale si verifica o con la costituzione della parte o con la rinnovazione della notifica disposta dal giudice ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.

(Cass. Sez. Lav., 21.8.2013 n. 19352)

LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL 2018
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2018
Sentenza del 4.7.2018 n. 17533–Ufficiale giudiziario incompetente

ORIENTAMENTI CONTRAPPOSTI
SECONDO ORIENTAMENTO

Non può essere dichiarata la nullità della notificazione eseguita da ufficiale giudiziario territorialmente incompetente, laddove questa anche in mancanza di costituzione della parte in giudizio **abbia comunque raggiunto il suo scopo, in virtù dell'avvenuta consegna dell'atto al destinatario - o comunque della circostanza che l'atto in questione sia pervenuto nella sfera di conoscenza o di conoscibilità di questi - a seguito del regolare adempimento delle disposizioni normative disciplinanti la sua consegna.**

(Cass, 21.11.2017 n. 27571)

LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL 2018

LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2018

Sentenza del 4.7.2018 n. 17533–Ufficiale giudiziario incompetente

- **Le Sezioni Unite aderiscono al secondo orientamento. Perché:**
- **Gli artt. 106 e 107 cit. non fanno riferimento al concetto di "competenza" dell'ufficiale giudiziario, in quanto si limitano a parlare di ripartizione delle attribuzioni tra ufficiali giudiziari e quindi dei relativi compiti, la cui mancata consapevole violazione è considerata valutabile dal punto di vista disciplinare. Infatti gli artt. 106 e 107 non prevedano alcuna nullità ex artt. 156 e 160 cpc per la notifica fatta senza il rispetto della suddetta ripartizione.**
- **La loro violazione costituisce una semplice irregolarità del comportamento del notificante la quale non solo è di per sé del tutto influente sulla validità del procedimento notificatorio ma non produce alcun effetto ai fini processuali e quindi non può essere configurata come causa di nullità della notificazione.**

LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL 2018

LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2018

Sentenza del 4.7.2018 n. 17533–Ufficiale giudiziario incompetente

- **Tale soluzione è conforme al principio di tassatività delle nullità processuali (art. 156 cpc) e anche ai principi del giusto processo di cui all'art. 111, secondo comma, Cost. che, in coerenza con l'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, comporta l'attribuzione di una maggiore rilevanza allo scopo del processo - costituito dalla tendente finalizzazione ad una decisione di merito - che impone di discostarsi da interpretazioni suscettibili di ledere il diritto di difesa della parte o che, comunque, risultino ispirate a un eccessivo formalismo.**
- **La soluzione è anche in linea con le profonde evoluzioni che si sono avute in materia di notificazioni, contraddistinte dalla perdita di rilievo del "requisito territoriale" del notificante, che si ha con le notificazioni eseguite dagli avvocati, ora anche via PEC.**

LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL 2018
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2018
Sentenza del 4.7.2018 n. 17533–Ufficiale giudiziario incompetente

LA MASSIMA

In tema di notificazione, la violazione delle norme di cui al D.P.R. n. 1229 del 1959, artt. 106 e 107 costituisce una semplice irregolarità del comportamento del notificante la quale non produce alcun effetto ai fini processuali e quindi non può essere configurata come causa di nullità della notificazione. In particolare, la suddetta irregolarità, nascendo dalla violazione di norme di organizzazione del servizio svolto dagli ufficiali giudiziari non incide sull'idoneità della notificazione a rispondere alla propria funzione nell'ambito del processo e può, eventualmente, rilevare soltanto ai fini della responsabilità disciplinare o di altro tipo del singolo ufficiale giudiziario che ha eseguito la notificazione.

STUDIO LEGALE
Giuristi & Avvocati®

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

CONVEGNO DI STUDI

LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL 2018
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2018
SENTENZA DEL 11.7.2018 n. 18287

**LA VITA MATRIMONIALE TRASCORSA E IL
CONTRIBUTO DATO ALLA FAMIGLIA
INCIDONO SULLA DETERMINAZIONE
DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO**

**COME DEVE ESSERE CALCOLATO
L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO NELLE
CAUSE DI DIVORZIO**

CONVEGNO DI STUDI

LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL 2018

LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2018

Sentenza del 11.7.2018 n. 18287 – Assegno di mantenimento

NORME DI RIFERIMENTO:

- **Art. 10 Legge 74 del 6.3.1987**

- **Art. 5 Legge 1.12.1970 n. 898**

CONVEGNO DI STUDI

LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL 2018

LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2018

Sentenza del 11.7.2018 n. 18287 – Assegno di mantenimento

PREMESSA:

- L'art. **5/6 della Legge 1.12.1970 n. 898**, modificato dall'art. 10/1 della Legge 6.3.1987 n. 74, prevede che **il Tribunale**, con la sentenza di divorzio, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, dei motivi della decisione e del contributo di ciascuno al patrimonio personale e familiare, valutata la durata del matrimonio, **dispone che un coniuge versi all'altro un assegno a cadenza periodica**.
- La norma prevede che l'assegno sia a carico del coniuge economicamente più forte e a favore del coniuge beneficiario ed economicamente più debole "*quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive*".
- La norma **non fa alcun esplicito riferimento al tenore di vita goduto dal coniuge beneficiario in costanza di matrimonio**.

LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL 2018
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2018

Sentenza del 11.7.2018 n. 18287 – Assegno di mantenimento

QUESTIONE CONTROVERSA:

IL TENORE DI VITA GODUTO IN COSTANZA DI MATRIMONIO DAL CONIUGE CHE CHIEDE LA CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN SEDE DI DIVORZIO E' UN CRITERIO IN BASE AL QUALE COMMISURARE L'ASSEGNO MEDESIMO?

OPPURE L'ASSEGNO VA COMMISURATO SOLO TENENDO CONTO DELLO STATO DI BISOGNO DEL CONIUGE E DELLA SUA IMPOSSIBILITA' OGGETTIVA A PROCURARSI PERSONALMENTE I MEZZI DI SOSTENTAMENTO?

LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL 2018
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2018

Sentenza del 11.7.2018 n. 18287 – Assegno di mantenimento

ORIENTAMENTI CONTRAPPOSTI

PRIMO ORIENTAMENTO

L'assegno periodico di divorzio, nella disciplina introdotta dall'art. 10 L. 6 .3.1987 n. 74, **ha carattere solo assistenziale** (va negato se richiesto solo su premesse diverse, quale il contributo personale ed economico dato da un coniuge al patrimonio dell'altro), poiché **la sua concessione si basa sull'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante**, da intendersi come insufficienza dei medesimi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre, **a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto durante il matrimonio, senza cioè che sia necessario uno stato di bisogno, e rilevando invece l'apprezzabile deterioramento, con il divorzio, delle precedenti condizioni economiche, che devono essere tendenzialmente ripristinate**. Se c'è tale presupposto, la liquidazione dell'assegno va fatta in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri enunciati dalla legge (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio), da farsi al momento di pronunce del divorzio.

(Cass. Sez. Un., 29.11.1990 n. 11490)

LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL 2018
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2018

Sentenza del 11.7.2018 n. 18287 – Assegno di mantenimento

ORIENTAMENTI CONTRAPPOSTI

SECONDO ORIENTAMENTO

Il riconoscimento dell'assegno divorzile, in punto di an debeat, prescinde dal parametro di riferimento al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio; estinguendosi il rapporto matrimoniale per effetto del divorzio, sia sul piano personale, sia su quello economico-patrimoniale, una tale garanzia per il coniuge economicamente più debole collide radicalmente con la natura stessa dell'istituto e con i suoi effetti giuridici, incarnando una illegittima ultrattività del vincolo matrimoniale in mera prospettiva economico-patrimoniale; diversamente, l'assegno di divorzio che può essere riconosciuto all'ex coniuge, di natura eminentemente assistenziale, è informato solo al criterio dell'inadeguatezza dei mezzi e alla coincidente condizione soggettiva dell'impossibilità a procurarseli per ragioni obiettive.

(Cass. Sez. I, 10.5.2017 n. 11504)

LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL 2018
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2018

Sentenza del 11.7.2018 n. 18287 – Assegno di mantenimento

LA DECISIONE DELLE SEZIONI UNITE

- **Le Sezioni Unite precisano il primo orientamento perché:**
- **Va abbandonata la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio non più coerente con il quadro costituzionale di riferimento ex artt. 2, 3 e 29 Cost.**
- **L'art. 5/6 da all'assegno di divorzio una funzione assistenziale, riconoscendo all'ex coniuge il diritto a detto assegno se non abbia mezzi "adeguati" e non possa procurarseli per ragioni obiettive. Ma l'inadeguatezza va valutata alla luce della autoresponsabilità.**
- **Il giudice, per verificare l'inadeguatezza dei mezzi, dovrà valutare prima di tutto le condizioni economico – patrimoniali delle parti e se c'è o meno disparità. Poi dovrà accertare se detta disparità è dovuta a scelte di vita concordate che hanno portato un coniuge a rinunciare a sviluppi di carriera o professionali.**

LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL 2018
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2018

Sentenza del 11.7.2018 n. 18287 – Assegno di mantenimento

LA DECISIONE DELLE SEZIONI UNITE

- **Poi il giudice deve valutare quale sia stato il contributo che ciascun coniuge ha dato alla formazione del patrimonio della famiglia e quanto ha incrementato quello personale dell'altro.**
- **Inoltre il giudice deve verificare se, in relazione all'età e alle condizioni del mercato del lavoro, sia possibile per il coniuge più debole trovare idonea occupazione per evitare lo stato di bisogno. Il tutto in relazione anche alla durata del matrimonio.**
- **Ove sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali avendo assunto un ruolo nella famiglia e dal conseguente contributo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, di ciò va tenuto conto nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi e l'incapacità del coniuge di procurarseli per ragioni oggettive.**

STUDIO LEGALE

Giuristi & Avvocati®

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

CONVEGNO DI STUDI

LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL 2018

LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2018

Sentenza del 11.7.2018 n. 18827 – Assegno di mantenimento

LA MASSIMA

Ex art. 5/6 L. 898/1970, modificato con l'art. 10 L. 74/1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, a cui va attribuita una funzione assistenziale, compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o dell'impossibilità comunque di procurarseli per ragioni oggettive, applicando i criteri di cui alla prima parte della norma che sono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.

Avv. Roberto Nannelli

STUDIO LEGALE
Giuristi & Avvocati®

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
CONVEGNO DI STUDI

LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL 2018
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2018
SENTENZA DEL 23.11.2018 n. 30416

**LA SENTENZA CHE ACOGLIE L'AZIONE
REVOCATORIA, SIA ORDINARIA CHE
FALLIMENTARE, HA NATURA COSTITUTIVA**

**L'AZIONE REVOCATORIA, ORDINARIA E
FALLIMENTARE, SONO INAMMISSIBILI SE
ESPERITE VERSO UNA CURATELA
FALLIMENTARE**

LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL 2018
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2018
Sentenza del 23.11.2018 n. 30416 – Revocatoria e fallimento

NORME DI RIFERIMENTO:

- **Art. 2901 cc: Azione revocatoria ordinaria**
- **Art. 66 RD 16.3.1942 n. 267: Azione revocatoria ordinaria**
- **Art. 67 RD 16.3.1942 n. 267: Azione revocatoria fallimentare**
- **Art. 2740 cc: Responsabilità patrimoniale**

CONVEGNO DI STUDI

LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL 2018

LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2018

Sentenza del 23.11.2018 n. 30416 – Revocatoria e fallimento

PREMESSA

- Le **differenze tra sentenze di accertamento e costitutive** sono:
 - gli effetti delle **sentenze di accertamento** retroagiscono alla data di inizio del giudizio e quindi **hanno efficacia ex tunc** in quanto accertano un diritto che già preesisteva alla causa;
 - **la prescrizione** dei diritti oggetto delle sentenze di accertamento **si interrompe anche con la sola costituzione in mora** e non solo con la notifica dell'atto introduttivo della causa;
 - gli effetti delle **sentenze costitutive** non retroagiscono alla data di inizio del giudizio perché modificano ex post una situazione patrimoniale già consolidata; quindi **hanno efficacia ex nunc**; e soltanto ex tunc nei soli casi che sono previsti dalla legge.
 - **i diritti** oggetto delle sentenze costitutive **sono potestativi** e **la prescrizione si interrompe con l'atto introduttivo del giudizio.**

CONVEGNO DI STUDI

LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL 2018

LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2018

Sentenza del 23.11.2018 n. 30416 – Revocatoria e fallimento

QUESTIONI CONTROVERSE:

LA SENTENZA CHE ACCOLGA L'AZIONE REVOCATORIA, ORDINARIA O FALLIMENTARE, E' COSTITUTIVA PERCHE' MODIFICA UNA SITUAZIONE PREESISTENTE?

QUANDO L'AZIONE REVOCATORIA E' PROPOSTA NEI CONFRONTI DI UN IMPRENDITORE, QUALORA NEL CORSO DELLA CAUSA QUEST'ULTIMO SIA DICHIARATO FALLITO, L'AZIONE PUO' PROSEGUIRE NEI CONFRONTI DELLA CURATELA FALLIMENTARE E QUINDI LA SENTENZA CHE ACCOLGA LA DOMANDA PUO' ESSERE EMESA NEI CONFRONTI DI QUEST'ULTIMA?

CONVEGNO DI STUDI

LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL 2018

LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2018

Sentenza del 23.11.2018 n. 30416 – Revocatoria e fallimento

ORIENTAMENTI CONTRAPPOSTI

PRIMO ORIENTAMENTO

Non è ammissibile un'azione revocatoria, ordinaria o fallimentare, nei confronti di un fallimento, stante il principio di cristallizzazione del passivo alla data di apertura del concorso ed il carattere costitutivo della predetta azione.

(Cass. Sez. I 12.5.2011 n. 10486)

CONVEGNO DI STUDI

LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL 2018
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2018

Sentenza del 23.11.2018 n. 30416 – Revocatoria e fallimento

ORIENTAMENTI CONTRAPPOSTI

SECONDO ORIENTAMENTO

Qualora il convenuto in revocatoria fallimentare sia dichiarato fallito nelle more del giudizio, tale giudizio prosegue davanti al foro del pregresso fallimento, in cui il curatore ha proposto la domanda revocatoria.

(Cass. Sez. I 30.8.1994 n. 7583)

LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL 2018
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2018

Sentenza del 23.11.2018 n. 30416 – Revocatoria e fallimento

LA DECISIONE DELLE SEZIONI UNITE

- **Le Sezioni Unite aderiscono al primo orientamento perché:**
- **E' confermato in giurisprudenza che la sentenza che accoglie l'azione revocatoria fallimentare è certamente costitutiva.**
- **La sentenza costitutiva produce effetti dal momento in cui la stessa passa in giudicato (ex nunc), che possono retroagire alla data della domanda, salvi i casi in cui la legge prevede espressamente che gli effetti retroagiscono al momento in cui è sorto il rapporto che viene modificato (ad esempio l'art. 1458 cc).**
- **Dalla natura costitutiva della sentenza che accoglie la domanda revocatoria consegue che è inammissibile la domanda stessa nei confronti di un fallimento poiché viola la regola della cristallizzazione della massa passiva alla data del fallimento.**

LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL 2018
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2018

Sentenza del 23.11.2018 n. 30416 – Revocatoria e fallimento

LA DECISIONE DELLE SEZIONI UNITE

- **Le SU valutano poi se ci sia differenza tra l'azione revocatoria ordinaria (per alcuni dichiarativa) e fallimentare (costitutiva).**
- **Le due azioni revocatorie (quella ordinaria e quella fallimentare) hanno comune la natura, conseguente alla circostanza che entrambe sono preordinate ad assicurare la tutela conservativa del diritto di credito e, quindi, della garanzia patrimoniale, che viene salvaguardata incidendo non sulla validità dell'atto che viene impugnato ma sulla sua efficacia nei confronti del creditore.**
- **Se l'azione revocatoria ordinaria sia proposta dal curatore fallimentare, tenderà ad una pronuncia costitutiva del credito, con ogni conseguenza simile per la revocatoria fallimentare.**
- **Ciò conferma l'esistenza di una matrice unitaria che si esprime, nella natura unitariamente costitutiva dell'azione in esame..**

LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL 2018
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2018

Sentenza del 23.11.2018 n. 30416 – Revocatoria e fallimento

LE MASSIME

La sentenza che accoglie la domanda revocatoria, sia essa ordinaria o sia fallimentare, in forza di un diritto potestativo comune, al di là delle differenze esistenti tra le medesime, ma in considerazione dell'elemento soggettivo di comune accertamento da parte del giudice, quantomeno nella forma della scientia decoctionis, ha natura costitutiva, in quanto modifica "ex post" una situazione giuridica preesistente, sia privando di effetti, atti che avevano già conseguito piena efficacia, sia determinando, conseguentemente, la restituzione dei beni o delle somme oggetto di revoca alla funzione di generale garanzia patrimoniale (art. 2740 cod. civ.) ed alla soddisfazione dei creditori di una delle parti dell'atto.

LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL 2018
LE PRINCIPALI SENTENZE DELLE SU CIVILI DEL 2018

Sentenza del 23.11.2018 n. 30416 – Revocatoria e fallimento

LE MASSIME

Non è ammissibile un'azione revocatoria, non solo fallimentare ma neppure ordinaria, nei confronti di un fallimento, stante il principio di cristallizzazione del passivo alla data di apertura del concorso ed il carattere costitutivo delle predette azioni; il patrimonio del fallito è, infatti, insensibile alle pretese di soggetti che vantino titoli formati in epoca posteriore alla dichiarazione di fallimento e, dunque, poiché l'effetto giuridico favorevole all'attore in revocatoria si produce solo a seguito della sentenza di accoglimento, tale effetto non può essere invocato contro la massa dei creditori ove l'azione sia stata esperita dopo l'apertura della procedura stessa.

STUDIO LEGALE

Giuristi & Avvocati®

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

CONVEGNO DI STUDI

LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL 2018

**GRAZIE
PER
L'ATTENZIONE!**

Avv. Roberto Nannelli

CONVEGNO DI STUDI SU:
LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI
CASSAZIONE DEL 2018

CSTELFIORENTINO 14 GENNAIO 2019